

# Zurigò Natanti

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Natanti  
e Altri Rischi Diversi

Natanti uso diporto e privato.

**Edizione Luglio 2018**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

# Indice

Nota Informativa	pag. 1 di 4
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	pag. 1 di 4
B. Informazioni sul contratto	pag. 1 di 4
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 3 di 4
Glossario	pag. 1 di 2
Come leggere il suo documento di Polizza e le Condizioni contrattuali	pag. 1 di 12
Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 2 di 12
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio Variazione del Rischio	pag. 2 di 12
Articolo 2 - Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato	pag. 2 di 12
Articolo 3 - Esclusione	pag. 2 di 12
Articolo 4 - Estensione territoriale	pag. 2 di 12
Articolo 5 - Oneri fiscali	pag. 2 di 12
Articolo 6 - Durata del contratto	pag. 2 di 12
Articolo 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 2 di 12
Articolo 8 - Rinnovo del contratto	pag. 2 di 12
Articolo 9 - Trasferimento di proprietà del Natante – Risoluzione anticipata del contratto	pag. 3 di 12
Articolo 10 - Furto del Natante	pag. 3 di 12
Articolo 11 - Sospensione temporanea del contratto	pag. 3 di 12
Articolo 12 - Riattivazione del contratto	pag. 3 di 12
Articolo 13 - Condizioni particolari Libro Matricola	pag. 3 di 12
Articolo 14 - Altre assicurazioni	pag. 3 di 12
Articolo 15 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro	pag. 3 di 12
Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge	pag. 4 di 12
Articolo 17 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento	pag. 4 di 12
Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto e Salvaspese	pag. 5 di 12
Articolo 18 - Esclusioni	pag. 5 di 12
Articolo 19 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	pag. 5 di 12
Articolo 20 - Degrado d'uso e Valore a nuovo	pag. 5 di 12
Articolo 21 - Forma di Assicurazione	pag. 5 di 12
Articolo 22 - Scoperto a carico dell'Assicurato	pag. 5 di 12
Articolo 23 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 5 di 12
Articolo 24 - Liquidazione dei danni	pag. 5 di 12
Articolo 25 - Pagamento dell'Indennizzo	pag. 6 di 12
Articolo 26 - Recuperi	pag. 6 di 12
Articolo 27 - Adeguamento del valore assicurato	pag. 6 di 12
Articolo 28 - Diritto di surrogazione	pag. 6 di 12
Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi	pag. 7 di 12
Condizioni	pag. 7 di 12
Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 7 di 12
Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa	pag. 7 di 12
Articolo 1.3 - Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno	pag. 7 di 12
Articolo 1.4 - Gestioni delle vertenze	pag. 7 di 12
Articolo 1.5 - Responsabilità civile per fatto di figli minori	pag. 7 di 12
Articolo 1.6 - Danni a cose ed animali di terzi (provocati da Natante ad uso privato/diporto)	pag. 7 di 12

Condizioni Aggiuntive	pag. 7 di 12
Premessa	pag. 7 di 12
Articolo 1.7 - Responsabilità civile dei trasportati	pag. 7 di 12
Articolo 1.8 - Ricorso terzi da incendio	pag. 8 di 12
Articolo 1.9 - Natanti adibiti a scuola guida	pag. 8 di 12
Articolo 1.10 - Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	pag. 8 di 12
Articolo 1.11 - Limiti di navigazione	pag. 8 di 12
Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2	pag. 8 di 12
Forma Tariffaria Tariffa Fissa senza Pejus	pag. 9 di 12
Documenti necessari	pag. 9 di 12
Articolo 1.13 - Sostituzione del contratto	pag. 10 di 12
Articolo 1.14 - Sostituzione del Natante	pag. 10 di 12
Sezione 2 – Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)	pag. 11 di 12
Condizioni	pag. 11 di 12
Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 11 di 12
Articolo 2.2 - Esclusioni	pag. 11 di 12
Prestazioni Aggiuntive	pag. 11 di 12
Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri	pag. 11 di 12
Articolo 2.4 - Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)	pag. 11 di 12
Consigli utili in caso di Sinistro	pag. 12 di 12

# Nota informativa

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI E DEI RAMI DANNI

### NATANTI USO DIPORTO E PRIVATO

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Il Contraente può richiedere presso i punti vendita Zurich o stampare direttamente dal sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it) il preventivo relativo a Natanti uso diporto e privato redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale vigente al momento del rilascio del preventivo stesso

Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

Ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato **sulle clausole evidenziate in grassetto** che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia  
Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768  
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it  
Sito internet: [www.zurich.it](http://www.zurich.it)  
Indirizzo e-mail: [informazioni@zurich.it](mailto:informazioni@zurich.it)

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato secondo una delle seguenti tipologie di durata:

- Annuale o annuale più frazione

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, annuale più frazione e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

In caso di contratto di durata annuale più frazione, la polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.

La Compagnia ne estende l'operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

- Temporanea

Il contratto può avere durata di 180 giorni.

La durata cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

La durata Temporanea non è consentita per le polizze a Libro Matricola.

### AVVERTENZA:

**Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto non è previsto l'invio della disdetta.**

**Si rimanda agli articoli 6 e 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ogni ulteriore dettaglio.**

### 3. Coperture assicurative offerte

Al contratto si applica la formula tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "senza pejus" che non prevede nessuna maggiorazione in presenza di sinistri. Per ulteriori dettagli sul funzionamento della formula Tariffaria si rinvia a quanto descritto nella Sezione 1 – "Forma Tariffaria Tariffa Fissa senza Pejus".

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Responsabilità Civile verso Terzi  
vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 1 – *Responsabilità Civile verso Terzi delle Condizioni Generali di Assicurazione*
- Incendio, Furto e Salvaspese  
vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 2 – *Incendio, Furto e Salvaspese delle Condizioni Generali di Assicurazione*

### AVVERTENZA:

**Il contratto prevede le seguenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo:**

- Tutte le garanzie
  - Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio*
  - Articolo 2 - Variazione della residenza del proprietario/Assicurato*
  - Articolo 3 - Esclusione*
  - Articolo 4 - Estensione territoriale*
  - Articolo 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*
  - Articolo 8 - Rinnovo del contratto*
  - Articolo 15 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro*
  - Articolo 17 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento.* Si precisa che le disposizioni contenute in tale articolo lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore (sia se convenzionato, sia se non convenzionato).
- Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto e Salvaspese
  - Articolo 18 - Esclusioni*
  - Articolo 19 - Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate*
  - Articolo 21 - Forma di assicurazione*
  - Articolo 22 - Determinazione dell'ammontare del danno*

- Responsabilità Civile verso terzi  
*Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa*  
*Articolo 1.4 - Gestioni delle vertenze*  
*Articolo 1.5 - Responsabilità civile per fatto di figli minori*  
*Articolo 1.6 - Danni a cose ed animali di terzi (provocati da Natante ad uso privato/diporto)*  
*Articolo 1.7 - Responsabilità civile dei trasportati*  
*Articolo 1.8 - Ricorso terzi da incendio*  
*Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2*
- Incendio, Furto, Salvaspese  
*Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione*  
*Articolo 2.2 - Esclusioni*  
*Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri*  
*Articolo 2.4 - Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)*

#### AVVERTENZA:

**Per 'rivalsa' si intende il diritto della Compagnia di ottenere dal responsabile del danno il rimborso di quanto la Compagnia stessa ha pagato a seguito di copertura contrattuale.**

Il contratto prevede le seguenti condizioni di rivalsa:

- *Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio*
- *Articolo 15 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro*
- Sezione 1 - *Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa*
- Sezione 1 - *Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2*
- Condizioni Generali di Assicurazione valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto e Salvaspese - *Articolo 28 - Diritto di surrogazione*

Il contratto prevede le seguenti rinunce al diritto di rivalsa:

- Sezione 1 - *Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezione previste dall'art. 1.2*

#### AVVERTENZA:

**Il contratto prevede le seguenti condizioni di Massimali, franchigie e scoperti:**

- Responsabilità Civile verso Terzi  
*Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione*  
*Articolo 1.5 - Responsabilità civile per fatto di figli minori*  
*Articolo 1.6 - Danni a cose ed animali di terzi (provocati da Natante ad uso privato/diporto)*  
*Articolo 1.7 - Responsabilità civile dei trasportati*  
*Articolo 1.8 - Ricorso terzi da incendio*
- Incendio, Furto, Salvaspese  
*Articolo 21 - Forma di assicurazione*  
*Articolo 22 - Scoperto a carico dell'Assicurato*  
*Articolo 23 - Determinazione dell'ammontare del danno*  
*Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione*  
*Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri*  
*Articolo 2.4 - Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)*

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia al contenuto degli articoli sopra citati.

Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1 (franchigia):  
 Ammontare del danno 10.000,00 euro  
 Franchigia: 1.500,00 euro  
 Indennizzo = Ammontare del danno – Franchigia: 8.500,00 euro

Esempio 2 (massimale):  
 Ammontare del danno 10.000,00 euro  
 Massimale: 5.000,00 euro  
 Indennizzo = Massimale: 5.000,00 euro

Esempio 3 (scoperto):  
 Ammontare del danno: 10.000,00 euro  
 Scoperto: 10% 1.000,00 euro  
 Importo di minimo scoperto: 500,00 euro  
 Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto: 9.000,00 euro

Esempio 4 (scoperto):

Ammontare del danno: 3.000,00 euro  
 Scoperto: 10% 300,00 euro  
 Importo di minimo scoperto: 500,00 euro  
 Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto: 2.500,00 euro

#### 3.1. Estensioni della copertura

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso terzi sono previste estensioni alla copertura obbligatoria menzionate negli artt. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 della Sezione 1.

#### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia – Responsabilità Civile verso terzi

Così come disciplinato dall'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del Natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del Sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del Natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di Natante concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, gli altri parenti nonché gli affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

#### 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità – Aggravamento e diminuzione del Rischio

##### AVVERTENZA:

**Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché, in caso di dolo o colpa grave, la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).**

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Al fine di facilitare la comprensione del concetto di "aggravamento e diminuzione del Rischio", si cita, come un esempio di circostanza rilevante ai fini della variazione del Rischio, la rettifica dei dati tecnici del natante assicurato dopo la stipula del contratto.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio" e 2 "Variazione della residenza del proprietario/Assicurato" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 6. Premi

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio. Nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi il Premio di Polizza viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario Assicurativo.

##### Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;

- bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carte di credito salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per gli importi massimi stabiliti rispettivamente dal Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i.

#### **AVVERTENZA:**

**Nel caso in cui il Contraente inoltri richiesta di cessazione del Rischio a seguito di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione la Compagnia riconosce il rimborso, al netto di imposte e contributi, del Premio di responsabilità civile verso terzi pagato e non goduto. Il rimborso è pari alla parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna dei documenti indicati nell'art. 9 "Trasferimento di proprietà del Natante – Risoluzione anticipata del contratto" e nell'art. 10 "Furto del Natante" delle Condizioni Generali di Assicurazione, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.**

#### **AVVERTENZA:**

**Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applichi tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario Assicurativo e da questo gestite autonomamente.**

#### **7. Informativa in corso di contratto**

In occasione di ciascuna scadenza del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza medesima, la comunicazione relativa alla scadenza del contratto contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

#### **8. Recesso**

Il contratto non prevede ipotesi di recesso.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto, legge applicabile al contratto**

Ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

#### **10. Regime fiscale - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie**

Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, il premio imponibile è soggetto:

- all'Imposta sulle Assicurazioni nella misura stabilita dalla Legge;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Le garanzie accessorie prevedono l'applicazione delle imposte nella misura stabilita dalla Legge.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **11.1 Procedura per il Risarcimento del danno**

Per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi si applicano le seguenti procedure:

- la richiesta di Risarcimento – come previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private – dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di assicurazione del Natante del responsabile;
- in caso di Sinistro con Natanti immatricolati e/o assicurati all'estero l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all'Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo 'Consigli utili in caso di Sinistro' delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- in caso di Sinistro con Natante non assicurato o non identificato la richiesta di Risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal

Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Per le garanzie Rischi Diversi, il contraente deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di Risarcimento o a comunicare i motivi della mancata offerta entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al Natante, ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.

L'elenco dei centri di liquidazione sinistri è reperibile sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

#### **11.2 Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo**

##### **AVVERTENZA: termini per la denuncia del sinistro**

**In caso di Sinistro, riferito a tutte le possibili coperture previste dalla Polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).**

Incendio/Furto/Salvaspese:

##### **AVVERTENZA:**

**Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda agli artt. 24 "Liquidazioni dei danni" e 25 "Pagamento dell'Indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

#### **12. Accesso agli atti dell'Impresa**

Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere fatta se il danneggiato ha già avuto un'offerta di Risarcimento o se la Compagnia comunica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta precisandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a riscontrare la richiesta entro 15 giorni comunicandone l'eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi direttamente all'IVASS.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

#### **13. Reclami**

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

##### **- Alla Compagnia**

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

Compete alla Compagnia anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal

Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

• **ZURICH INSURANCE plc**

Rappresentanza Generale per l'Italia  
Ufficio Gestione Reclami  
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano  
Fax numero: 02.2662.2243  
E-mail: [reclami@zurich.it](mailto:reclami@zurich.it)  
PEC: [reclami@pec.zurich.it](mailto:reclami@pec.zurich.it)

- o tramite il sito internet della Compagnia [www.zurich.it](http://www.zurich.it) dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- **All'IVASS**

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla normativa vigente.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine previsto dalla normativa vigente e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

**I.V.A.S.S.**

**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,  
Servizio Tutela degli Utenti,  
Via del Quirinale 21, 00187 Roma  
Fax numero: 06 421.33.206**

La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

**Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.**

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net) - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati;
- la conciliazione paritetica, nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C.Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

**14. Accesso all'Area Clienti Riservata**

Sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) è disponibile, ad esclusione delle polizze a Libro Matricola, l'**Area Clienti Riservata**, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze di polizza;
- i massimali di garanzia.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: [areaclienti@it.zurich.com](mailto:areaclienti@it.zurich.com).

**ZURICH INSURANCE PLC  
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA  
Il rappresentante legale**

Camillo Candia



Data ultimo aggiornamento: 01 Novembre 2017

# Glossario

**Accessori di serie** - installazioni stabilmente fissate al Natante costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

**Accessori non di serie e Optional** - installazioni stabilmente fissate al Natante non rientranti nel novero degli accessori di serie.

**Allagamento** - presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

**Alluvione** - inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

**Allaggio** - operazione con la quale la nave viene posta a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.

**Apparecchi audiofonovisivi** - si intendono radio – registratori – lettori CD/DVD/file multimediali – televisori/impianti video – computer di bordo – navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Natante e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

**Appendice (di Polizza)** - atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

**Appropriazione indebita** - è il reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

**Assicurato** - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

**Assicurazione** - garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

**Assistenza stragiudiziale** - è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Codice della navigazione** - il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

**Codice delle Assicurazioni** - il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

**Compagnia** - è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Condizioni Generali di Assicurazione** - le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.

**Contraente** - persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

**Contravvenzione** - è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:

- per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

**Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. Vandalismo** - si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

**Danno extracontrattuale** - è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali conseguenti alla circolazione dei veicoli o alla navigazione. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

**Degrado d'uso** - è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**Delitto** - è un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

**Esplosione** - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fatto illecito** - consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

**Franchigia** - l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

**Furto** - è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto** - danno subito dal Natante per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

**Intermediario Assicurativo** - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma.

**Incidente** - il Sinistro occorso non volutamente al Natante in navigazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla navigazione.

**Inclusione** - inserimento di un veicolo nelle polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.

**Indennizzo** - la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

**Infortunio** - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.



**Invalidità permanente** - perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Lesioni personali colpose** - Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

**Libro Matricola** - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

**Libro Matricola Flotta** - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da almeno 31 mezzi o da 5 a 30 mezzi di cui almeno uno non rientrante in quelli previsti per il "Libro Matricola Miniflotta".

**Libro Matricola Miniflotta** - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da 5 a 30 mezzi, appartenente alle seguenti tipologie: Autovetture uso privato o promiscuo; Ciclomotori o Motocicli uso privato; Autocarri, Autocarri con rimorchio, Autoarticolati, Autosnodati, Trattori stradali con gancio, Rimorchi di autocarri, Carro attrezzi, Veicoli cinema, Autobetoniere, Autoscala, Gru autocarrata, solo conto proprio; Macchina operatrice semovente; Rullo compressore; Carrello trattore; Carrello rimorchiato conto proprio; Macchine agricole solo conto proprio con e senza traino; Rimorchi di macchine agricole.

**Massimali** - somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

**Minimo di Scoperto** - qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

**Natante** - unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; i Natanti fino a 25 tonnellate di stazza lorda che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e i motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato - per la sola garanzia di Responsabilità Civile - il Natante al quale vengono collocati di volta in volta.

**Polizza** - il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

**Premio** - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

**Procedimento penale** - è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

**Rapina** - è il Reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

**Reato** - violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

**Reclamante** - un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, dell'intermediario assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

**Reclamo** - una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**Ricovero** - la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Risarcimento** - somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

**Rischio** - la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro** - l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Scoperto** - percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.

**Scoppio** - repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**Spese di giustizia** - sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

**Surrogazione (Diritto di)** - la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

**Tariffa** - la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

**Transazione** - accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Unità da diporto** - la costruzione destinata alla navigazione da diporto, per scopi ricreativi o sportivi non agonistici, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o Natante da diporto, come definita dalla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

**Usura** - il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

**Valore a nuovo** - è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del Natante oggetto dell'Assicurazione al momento del Sinistro.

**Valore assicurato** - è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

**Valore commerciale** - è il valore del Natante corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato dall'Eurotax "Giallo" e "Blu".

**Varo** - operazione mediante la quale una nave viene fatta scendere in mare dallo scafo, sul quale è stata costruita o riparata.

**Vertenza Contrattuale** - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

# Come leggere il suo documento di Polizza e le Condizioni contrattuali

Gentile Cliente, questo libretto, che Le è stato consegnato contestualmente al documento di Polizza, Le permette di conoscere in modo chiaro ed esauriente le condizioni che regolamentano il Suo contratto di Assicurazione in generale e le singole garanzie da Lei acquistate. All'interno del documento i termini di difficile comprensione sono stati sottolineati ed riportati nel Glossario allegato al Fascicolo informativo, dove ne è descritto il preciso significato.

Per maggiore chiarezza, la descrizione delle specifiche coperture è raggruppata per Sezioni ed è preceduta dalle Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le Sezioni.

Le Sezioni hanno gli stessi titoli riportati sulla Polizza, che è il documento qui riprodotto in facsimile.

Attenzione, La invitiamo inoltre a verificare le garanzie riportate sulla Polizza ed a leggerne le relative condizioni contrattuali. Può farlo in modo rapido e preciso, utilizzando le indicazioni che abbiamo predisposto sul fac-simile. Non esiti a contattare il Suo Intermediario Assicurativo nel caso voglia integrare o modificare le coperture del suo contratto.

Zurigo		polizza di assicurazione veicoli a motore e natanti		ZURICH®	
SOC. / PROPOSTA NUMERO		EMESSA IL		COD. INTERMEDIARIO	
QUADRO OFFERTA		EDIZIONE		DESCRIZIONE	
CONTRAENTE		VIA / PIAZZA		LOCALITA'	
TARGA VEIC./DATI NAT.		TELAIO CICLOM.TARGATO		COD.MARCA	
INIZIO GARANZIA		DEL		SCADENZA	
DATI RELATIVI AL CONTRAENTE		PROFESSIONE / ATTIVITA'		COD. PROF.	
DURATA DELLA POLIZZA		DALLE ORE		DEL	
RATEAZIONE DEL PREMIO		DURATA E TIPO CONTRATTO		TIPO TARGA	
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO/NATANTE		SETTORE		CLASSE	
NOTE/CLAUSOLE		GARANZIE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE		RESPONSABILITA' CIVILE	
KASKO		CRISTALLI		EVENTI SPECIALI	
TUTELA LEGALE		INFORTUNI DEL CONDUCENTE		VALORI ASSICURATI DEL VEICOLO/NATANTE	
RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O LOCATARIO UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL PREMIO		PROVINCIA		C.A.P.	
DICHIARAZIONI (ART. 2 LEGGE N° 39 DEL 28/2/1977) IL PREMIO E' STATO DETERMINATO SULLA SCORTA DI QUANTO SEGUE:		CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI		SI	
				NO	

(Il fac-simile di Polizza si riferisce ad una Polizza sottoscritta con Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, ed è a puro titolo esemplificativo)

Per qualsiasi approfondimento e/o delucidazione La invitiamo a contattare il Suo Intermediario Assicurativo che saprà darle tutti i chiarimenti di cui avrà bisogno.

Buon viaggio con la sua nuova Polizza Zurigo.

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Articolo 1

### Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio

***Il Premio è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).***

***Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).***

***Ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209 nei casi di azione diretta del/dei danneggiato/i nei confronti della Compagnia, la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente/Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato/i, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, previste nella Polizza o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa.***

## Articolo 2

### Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Considerato che il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del Natante o del locatario nel caso di contratti di leasing, il proprietario e/o Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia, **a mezzo fax o raccomandata**, il cambiamento di residenza del proprietario o del locatario del Natante, intervenuto in corso di contratto.

***In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente art. 1.***

## Articolo 3

### Esclusione

- ***L'Assicurazione non è operante durante la partecipazione del Natante (salvo si tratti di regate veliche) a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara. Nel caso di regate veliche non sono considerati terzi i membri dell'equipaggio***

## Articolo 4

### Estensione territoriale

***L'Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.***

## Articolo 5

### Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

## Articolo 6

### Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato con una delle seguenti durate:

- Annuale o annuale più frazione

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente,

annuale più frazione e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.

In caso di contratto di durata annuale più frazione, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.

La Compagnia ne estende l'operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza, e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

- Temporanea

Il contratto può avere durata di 180 giorni.

La durata cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.

La durata Temporanea non è consentita per le polizze a Libro Matricola.

## Articolo 7

### Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio si paga alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia o appendici emesse dall'Intermediario Assicurativo che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario Assicurativo cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla Compagnia stessa all'incasso dei Premi e a rilasciare il certificato di Assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

***Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.***

***L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio, sono stati pagati; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto (art. 1901 del Codice Civile). Fatto salvo i casi di pagamento di una rata intermedia e di proposta rinnovo, l'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24:00 qualora sia espressamente indicato in Polizza e nel certificato di Assicurazione.***

In caso di frazionamento del Premio, il mancato pagamento di una rata intermedia comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene perfezionato. ***Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.***

## Articolo 8

### Rinnovo del contratto

La Compagnia prima della scadenza contrattuale, può formulare al Contraente una Proposta di rinnovo comunicandogli il Premio da corrispondere.

Il Contraente che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del Premio entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza.

La modalità per rinnovare il Contratto è la seguente:

1. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto la Compagnia invia al Contraente una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto;
2. la Compagnia formula la proposta di rinnovo e comunica al Contraente tramite l'Intermediario Assicurativo il Premio da corrispondere;

3. il Contraente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto provvede al pagamento del Premio;
4. il Contraente riceve la quietanza del pagamento del Premio.

Il Contraente che non sia interessato ad accettare la proposta di rinnovo, ma voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario Assicurativo e stipulare un nuovo contratto.

## Articolo 9

### Trasferimento di proprietà del Natante – Risoluzione anticipata del contratto

a) **In caso di trasferimento della proprietà del Natante il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia** restituendo il certificato di Assicurazione e il contrassegno, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a.1) nel caso di trasferimento della proprietà del Natante assicurato, se il Contraente/venditore chiede il trasferimento del contratto di Assicurazione ad un altro Natante di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, si procederà all'eventuale conguaglio del Premio con quello dovuto per il nuovo Natante (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno);
- a.2) nel caso di trasferimento di proprietà del Natante assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione ad altro soggetto, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia**, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione e contrassegno.

**Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di Premio successive fino al momento di detta comunicazione.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'Assicurazione dello stesso Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto;

- a.3) nel caso di trasferimento della proprietà del Natante assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce al Contraente il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del certificato di Assicurazione e del contrassegno, **a condizione che il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del Natante stesso.**
- Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra;
- a.4) qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al Natante distrutto o demolito sia trasferito ad un altro Natante di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Natante.

**Per contratti di durata inferiore all'anno, la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

**In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di Assicurazione e/o del contrassegno, il Contraente è tenuto a fornire la copia della denuncia presentata all'autorità competente o, in alternativa, può rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione di autocertificazione circa l'evento accaduto.**

## Articolo 10

### Furto del Natante

**In caso di Furto del Natante il contratto cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di Assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'Autorità competente.**

**Per contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di Appropriazione indebita del Natante. In tal caso il Contraente è tenuto a fornire copia della denuncia o della querela presentata all'autorità competente.

## Articolo 11

### Sospensione temporanea del contratto

Per i Natanti non è prevista la possibilità di sospensione del contratto.

## Articolo 12

### Riattivazione del contratto

Per i Natanti non è prevista la possibilità di riattivazione del contratto.

## Articolo 13

### Condizioni particolari Libro Matricola

Per i Natanti non è possibile stipulare Polizze amministrate a Libro Matricola.

## Articolo 14

### Altre assicurazioni

**Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di sinistri, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

## Articolo 15

### Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

**In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.**

Per i Natanti, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, l'avviso di Sinistro deve essere effettuato secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" (modulo blu).

**Nei casi di Furto, Rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.**

**A seguito del Furto totale del Natante assicurato è fatto obbligo di consegna delle relative chiavi in dotazione, dietro richiesta della Compagnia.**

**A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione**

o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).

#### Articolo 16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### Articolo 17 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it)).

L'Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenziona-

to con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all'indirizzo [ccu.motor@it.zurich.com](mailto:ccu.motor@it.zurich.com), oppure via fax al nr 02.2662.2156 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Ufficio CCU  
Via Benigno Crespi, 23  
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'Indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

## Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto e Salvaspese

### Articolo 18 Esclusioni

**L'Assicurazione non comprende i danni:**

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Danneggiamento volontario (c.d. Vandalismo);
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da allagamenti non conseguenti ad alluvioni;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del Contraente, dell'Assicurato, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Natante assicurato;
- conseguenti ad Appropriazione indebita;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da Incendio del Natante assicurato;
- provocati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione.

### Articolo 19 Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La **Compagnia** ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. Pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'oggetto dell'Assicurazione danneggiato presso il cantiere navale, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della **Compagnia**, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**. In deroga a quest'ultimo termine, la **Compagnia** ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il **Sinistro**, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.

### Articolo 20 Degrado d'uso e Valore a nuovo

#### Degrado d'uso

Si definisce "Degrado d'uso" il rapporto fra il Valore commerciale dell'oggetto dell'Assicurazione al momento del **Sinistro** e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

### Articolo 21 Forma di Assicurazione

#### Forma di Assicurazione – Valore Intero

L'Assicurazione viene prestata a Valore Intero, Forma di

Assicurazione che prevede la copertura per il Valore commerciale dell'oggetto assicurato.

**Questa Forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.**

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui al momento della stipulazione del contratto sia stato assicurato, l'effettivo Valore commerciale del bene assicurato ovvero il prezzo di listino nel caso di bene a nuovo.

### Articolo 22 Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **Sinistro** la **Compagnia** corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo Minimo indicato in Polizza (ove previsto).

### Articolo 23 Determinazione dell'ammontare del danno

#### Per Forma di Assicurazione a Valore Intero

In caso di perdita totale del motore amovibile o del **Natante** con motore inamovibile, l'ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale che l'oggetto dell'Assicurazione aveva al momento del **Sinistro**.

Si considera perdita totale del bene assicurato anche quando le spese di riparazione sono superiori al 70% del Valore commerciale del bene stesso al momento del **Sinistro**.

Pertanto **in caso di liquidazione del Valore commerciale del bene assicurato il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del bene danneggiato, nonché a cedere il bene ad un soggetto dalla stessa indicato.**

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti dell'oggetto dell'Assicurazione danneggiate e/o sottratte, **dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento di dette parti a causa della loro Usura o vetustà. (vedi la definizione di "Degrado d'uso" all'Articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

**L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il Valore commerciale che il bene assicurato aveva al momento del Sinistro ed il valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso fermo restando quanto disposto dal successivo comma.**

**Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il bene assicurato aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del Sinistro e quello assicurato.**

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del **Sinistro**.

### Articolo 24 Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla **Compagnia** e dall'Assicurato.

In caso di **Furto** totale la liquidazione potrà avvenire solo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del **Sinistro**.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisio-

ni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.**

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.**

#### Articolo 25

##### Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico od assegno nei limiti previsti dalla Legge. **Limitatamente al caso di Furto totale previa consegna del certificato del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione del bene assicurato se soggetto ad iscrizione.**

**La Compagnia ha tuttavia la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:**

- **la procura notarile a vendere a favore della Società solvente.**

#### Articolo 26

##### Recuperi

**Quando l'Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:**

- **prima del pagamento dell'Indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 23;**
- **dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato potrà optare se:**

a) **procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenerne il ricavato della vendita;**

b) **rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'Indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 23).**

#### Articolo 27

##### Adeguamento del Valore assicurato

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale, o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo), e **su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il valore del bene assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso.

#### Articolo 28

##### Diritto di surrogazione

**In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.**

# Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi

## Condizioni

### Articolo 1.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza del Natante in acque pubbliche.

L'Assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione del Natante in acque private.

### Articolo 1.2

#### Esclusioni e rivalsa

**L'Assicurazione non è operante:**

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **per il battello di servizio e/o motore non principale;**
- **nel caso di Natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente;**
- **nel caso di Natante con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;**
- **nel caso di Natante dato a noleggio con equipaggio, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione;**
- **in caso di dolo o colpa grave del conducente, del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona a cui è affidato il Natante a qualsiasi titolo;**
- **nel caso in cui al momento del Sinistro il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 1120 del Codice della navigazione (salvo specifica pattuizione in base all'art. 1.12);**
- **nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dei Natante assicurato non indicate sul certificato di navigabilità (art. 381 del Codice della Navigazione).**

**Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

### Articolo 1.3

#### Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Compagnia vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso di richiesta di duplicato a seguito sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di Assicurazione o del contrassegno, il Contraente è tenuto a fornire copia della denuncia presentata all'autorità competente o, in alternativa, a rilasciare sotto la propria responsabilità dichiarazione di autocertificazione dell'evento accaduto; in tal caso la Compagnia emetterà il duplicato richiesto sulla base di tale dichiarazione.

### Articolo 1.4

#### Gestioni delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.**

### Articolo 1.5

#### Responsabilità civile per fatto di figli minori

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, dalla navigazione, del Natante identificato in Polizza purché avvenuta all'insaputa dello stesso, per danni arrecati a terzi da Fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile.

**Tale garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza.**

### Articolo 1.6

#### Danni a cose ed animali di terzi (provocati da Natante ad uso privato/diporto)

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose ed animali di terzi.

**L'Assicurazione è stipulata con una Franchigia per ogni Sinistro nella misura indicata in Polizza.**

**La Compagnia conserva il diritto di gestire la Vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della Franchigia.**

**Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.**

## Condizioni Aggiuntive

### Premessa

La Compagnia assicura i rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive non compresi nell'Assicurazione obbligatoria.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono.

### Articolo 1.7

#### Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del Natante identificato in Polizza per



i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della navigazione, **esclusi i danni al conducente ed al Natante stesso. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

### Articolo 1.8 Ricorso terzi da incendio

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del Natante, Esplosione o Scoppio quando il veicolo è posto in giacenza in acque private. La Compagnia risponde **fino alla concorrenza di 500.000 euro** dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.**

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale suindicato.**

**Sono comunque esclusi:**

- a) **i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;**
- b) **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;**
- c) **i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;**
- d) **i danni relativi alle persone e al Natante quando lo stesso si trova in giacenza a terra nonché in conseguenza delle operazioni di Alaggio, Varo e trasporto del Natante sulla terraferma;**
- e) **i danni determinati da dolo.**

### Articolo 1.9 Natanti adibiti a scuola guida.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore,
- l'allievo conducente anche quando è alla guida,
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

### Articolo 1.10 Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

### Articolo 1.11 Limiti di navigazione (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

Qualora il Natante assicurato sia adibito ad uso privato o diporto, i limiti di navigazione, di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. Nel caso di Natante, di cui agli artt. 125 del D.Lgs. 209/2005 e 8 del Decreto Min. Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008, giacente in acque territoriali Italiane, la copertura assicurativa si intende valida per la durata della permanenza in Italia.

### Articolo 1.12 Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2

La Compagnia rinuncia altresì – qualunque sia l'uso a cui il tipo di Natante indicato in Polizza è adibito – al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; mentre, **nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo che si differenzia secondo i casi di seguito indicati:**

#### Guida in stato di ebbrezza

##### TASSO ALCOLEMICO:

• inferiore o uguale a 1,2 g/l	no rivalsa
• superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
• superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
• oltre 2,5 g/l	10.000 euro

#### Guida sotto l'effetto di stupefacenti:

10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la Compagnia applicherà la rivalsa di 10.000 euro.

Si precisa altresì che qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa.

## Forma Tariffaria Tariffa Fissa senza Pejus

La Forma Tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "senza pejus" non prevede nessuna maggiorazione in presenza di sinistri.

### Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella:

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi				
<b>Natante non assicurato in precedenza</b>	Natante iscritto alla Capitaneria di porto	1		
	Natante proveniente da cessione del contratto	1	4	
<b>Natante già assicurato in precedenza</b>	con un'altra Compagnia di Assicurazione	1		
	rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto per cui sia cessata la navigazione	1	2	
	con un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1		
	per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi	1	3	

### LEGENDA

- 1 Libretto di navigazione
- 2 Copia denuncia di Furto (o di Appropriazione indebita) rilasciata dall'Autorità competente o documentazione di demolizione o documentazione di vendita
- 3 Dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'utilizzatore del Natante e del relativo periodo di utilizzo
- 4 Copia della Cessione del contratto

**Articolo 1.13**  
**Sostituzione del contratto**

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

**Articolo 1.14**  
**Sostituzione del Natante**

La sostituzione del Natante dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione o di consegna in "conto vendita" del Natante assicurato ovvero nel caso di sua demolizione o distruzione. ***In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.*** È data facoltà al Contraente di richiedere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi riferito alle garanzie non più previste sul nuovo Natante.

## Sezione 2 – Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 2.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura tra i rischi della garanzia Incendio e Furto le Unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; i Natanti fino a 25 tonnellate di stazza lorda che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e i motori amovibili di qualsiasi potenza con esclusione del Natante al quale vengono collocati di volta in volta.

La Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni descritte nel presente articolo**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal bene assicurato descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul bene assicurato, il cui valore deve essere compreso nei "Valori assicurati", contro i rischi:

- Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al bene assicurato nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del bene stesso.

**Il valore degli Optional e Accessori non di serie stabilmente fissati sul bene assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.**

**In assenza della documentazione fiscale di acquisto degli stessi gli Optional e Accessori non di serie di Valore a nuovo superiore a 500 euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.

#### Articolo 2.2

##### Esclusioni

**Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" l'Assicurazione non comprende altresì i danni:**

- derivanti da Furto di motori marini e moto d'acqua per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- derivanti da Furto di Natanti non muniti di targa con motore amovibile o parti di esse;
- derivanti da Furto degli Apparecchi audiofonovisivi e di altre apparecchiature del genere installati sui Natanti.

### Prestazioni Aggiuntive

#### Articolo 2.3

##### Corpi di veicoli terrestri

##### 1. Incendio da eventi socio-politici

La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (c.d. Vandalismo). **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.**

##### 2. Navigazione abusiva

**(operante solo se presente la garanzia Furto e nei limiti da essa previsti)**

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dall'oggetto dell'Assicurazione durante la navigazione abusiva a seguito di

Furto o Rapina **purché conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.**

##### 3. Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al bene assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

**La garanzia è prestata fino all'ammontare dei "Valori assicurati" per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale del bene assicurato al momento del Sinistro.**

#### Articolo 2.4

##### Salvaspese

(richiamata in polizza come Perdite Pecuniarie)

##### Salvaspese FORMA A

##### 1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Rapina, Furto o Incendio del bene assicurato, la Compagnia rimborserà – **sino ad un massimo di 500 euro per Sinistro** – le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'Autorità e conseguenti al ritrovamento o inerenti alla rimozione.

##### 2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura del bene assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del mezzo medesimo bene identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 250 euro per evento** – le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura del bene assicurato e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

##### 3. Garanzia bagaglio

In caso di Incendio o di Incidente da navigazione che comportino la perdita totale del bene assicurato identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di 250 euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per Enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati** quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati. **Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi audiofonovisivi, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla Compagnia.**

##### 4. Ripristino dei sistemi di antifurto

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di Incidente da navigazione la Compagnia rimborserà – **fino ad un massimo di 750 euro per evento** – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

**L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Obbligatoria o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul bene assicurato.**

**La garanzia è valida per un solo evento all'anno.**

# Consigli utili in caso di Sinistro



## Denuncia di Sinistro

***In caso di Sinistro, il Codice Civile stabilisce che l'Assicurato ne debba dare comunicazione alla propria Compagnia entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.***

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

***I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.***



## Atti giudiziari

***Ad evitare pregiudizi, occorre consegnare alla Compagnia, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, certificazioni, ecc.).***



## Incendio e Furto

***In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia.***



***Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e – al rientro in Italia – ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.***

***Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Intermediario Assicurativo cui è assegnato il contratto.***



## Sinistri con controparti estere

***Anche in caso di Incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di "Constatazione Amichevole di Incidente".***

***In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di Assicurazione estera.***

***Per effettuare la denuncia, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente all'Intermediario Assicurativo o alla propria Compagnia.***

## ***Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:***

- ***Sinistro avvenuto nelle acque territoriali italiane con qualsiasi Natante straniero:*** la richiesta di Risarcimento va presentata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 20145 Milano – Telefono +39 02 34 96 81 qualora il Natante Straniero sia munito di un certificato internazionale di Assicurazione emesso da un Ufficio nazionale con il quale l'UCI ha sottoscritto una convenzione apposita (attualmente Austria, Germania, Malta, Slovenia). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito [www.ucimi.it](http://www.ucimi.it). Se il Natante Straniero ha stipulato un contratto di Assicurazione per la responsabilità civile con un'impresa di Assicurazione ai sensi dell'art 8 del D.M. n 86/2008 la richiesta di Risarcimento andrà presentata alla suddetta impresa di Assicurazione. Qualora il Natante non sia identificato o non risulti assicurato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 - 00198 Roma.
- ***Sinistro avvenuto in acque territoriali straniere:***
  - occorre ***sempre*** inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.

Per ogni ulteriore eventuale informazione sulla procedura liquidativa, è possibile rivolgersi al proprio Intermediario Assicurativo o consultare il sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

**Zurich Insurance plc**

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

07.2018 - P.1984

